


**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA**

**PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO**

**ORIGINALE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (I.C.I.) - APPROVAZIONE**

*Nr. Progr.* **4**

*Data* **08/02/2010**

*Seduta NR.* **1**

*Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 08/02/2010 alle ore 17:30*

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 08/02/2010 alle ore 17:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Scanu Benito	SINDACO	Presente	
Pani Paolino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Calzoni Gavino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Malu Nino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Orecchioni Annino	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Cassitta Pietro	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Ruiu Giovanna Beniamina Pia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pinducciu Vittorio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Antonaglia Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Mariotti Maria Paola	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pittorru Pietro	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Abeltino Giuseppe Martino	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Mariotti Francesca	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
<b>Totale Presenti</b>	<b>9</b>	<b>Totale Assenti</b>	<b>4</b>

Assenti Giustificati i signori:

*ORECCHIONI ANNINO; ANTONAGLIA MARCO; PITTORRU PIETRO; ABELTINO GIUSEPPE MARTINO*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Sono presenti gli Assessori Esterni:*

*Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA.*

*In qualità di SINDACO, l'AVV. BENITO SCANU assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.*

Allegati:

1) Pareri di ex. art.49 - comma 1 - D.Lgs 18 agosto 2000 N. 267

OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI  
IMMOBILI - (I.C.I.) - APPROVAZIONE

PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI  
ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-**Il D.Lgs.** 15/12/1997, n° 446, disciplina agli artt. 52 e 59 la potestà regolamentare dei Comuni in materia di Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.), tributo istituito con D.Lgs. 30/12/1992, n° 504 e s.m.;

-**Il D.L.** 04/07/2006, convertito in legge con modificazione all'art. 1 della legge 04/08/2006, n° 248 e la legge 27/12/2006, n° 296, ha innovato in modo sostanziale l'ordinamento tributario degli enti degli enti locali prevedendo una disciplina unitaria, in ordine alla tipologia degli atti impositivi, al loro contenuto, ai tempi di emissione;

-**Dato** ora atto che il regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) attualmente in vigore risulta superato in ordine a gran parte delle norme ivi previste ;

-**Rilevata** quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

-**Presa** visione a tale proposito della bozza del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, come elaborato dal responsabile del servizio tributi che risponde alle seguenti finalità:

1. adeguamento del disciplinare alle modifiche normative intercorse in materia di I.C.I. dall'adozione del regolamento comunale attualmente in vigore;
2. omogeneizzazione delle disposizioni.

-**Dato** atto altresì che l'adozione del nuovo regolamento costituisce adempimento alle disposizione attualmente in vigore;

-**Valutati** attentamente i contenuti del regolamento e ritenuti idonei alla regolamentazione della materia che in questa sede si rileva;

-**Ritenuto** quindi di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso per entrare in vigore dal 1° gennaio 2010;

PROPONE

**-Di** abrogare il vecchio regolamento approvato con deliberazione Consiglio comunale n° 10 del 29/03/1999;

**-Di** approvare per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili di cui al D.lgs. n° 504/1992, secondo le modalità di cui all'art. 52 del D.lgs. n° 446/1997, nel testo allegato, per farne parte integrante e sostanziale;

**-Di** dare atto che detto regolamento entra in vigore dall'01/01/2010 e che a tale data cessano di avere efficacia tutte le norme regolamentari per l'applicazione dell'I.C.I., attualmente vigenti;

**-Di** disporre che la presente deliberazione, divenuta esecutiva, sia comunicata alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell' Economia e delle Finanze;

**-Di** rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta;

CON N° 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n°2 astenuti (Mariotti Maria Paola e Mariotti Francesca);

### **D E L I B E R A**

IN conformità.-

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON successiva votazione, con n° 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n°2 astenuti (Mariotti Maria Paola e Mariotti Francesca);

### **D E L I B E R A**

- di dare al presente atto esecutività immediata.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 08/02/2010**

IL SINDACO

*AVV. BENITO SCANU*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA*

---

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE.**

Su attstazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Addì, 11/02/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

*DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA*


---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/02/2010 giorno successivo al decimo di pubblicazione (art. 134, 2° comma D.Lvo n. 267/2000).

Addì, 08/02/2010

---



**COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA**

**PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Proposta **5** del **19/01/2010**

Numero Delibera **4** del **08/02/2010**

Settore/Servizio: **Servizio Finanziario - Servizio Finanziario**

---

OGGETTO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (I.C.I.) - APPROVAZIONE**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Data 20/01/2010

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PICCINNU ANNA

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Data 11/02/2010

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PICCINNU ANNA

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (I.C.I.) - APPROVAZIONE**

**COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA  
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**Art. 1**

**AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articolo 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2**

**AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO**

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, in tal caso l'imposizione parte dal giorno del rilascio del permesso di costruire.

**Art. 3**

**FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO**

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20 e, per la quantificazione del relativo valore, la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo di categoria catastale di appartenenza.

**Art. 4**

**FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla comunicazione di ultimazione dei lavori (anche se parziale), ovvero, se antecedente dalla data in cui la parte ultimata è comunque utilizzata. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

**Art. 5**  
**DICHIARAZIONE O DENUNCIA**

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al contribuente di procedere alla presentazione della dichiarazione ai fini ICI la stessa deve essere presentata sugli appositi modelli approvati con decreto ministeriale entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto la quale si sono verificate le modifiche.
2. Per gli immobili siti nel comune di Sant'Antonio di Gallura compresi nel fallimento (o nella liquidazione coatta amministrativa), entro 90 giorni dalla data della nomina del curatore (o del commissario liquidatore) deve essere presentata a cura dello stesso una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

**Art. 6**  
**NOTIFICAZIONE**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale, con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente accertato è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto nelle mani del medesimo da parte della persona addetta all'Ufficio predetto.
3. Per la notifica degli atti di accertamento e per quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 il dirigente dell'Ufficio competente può, con provvedimento formale, nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 7**  
**ACCERTAMENTO**

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonché quelli per omesso, ritardato o parziale versamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

**Art. 8**  
**VERSAMENTI E RISCOSSIONE**

1. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Laddove il versamento ICI sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta in sede di accertamento o relativi ad irrogazione di sanzioni, verranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
3. La norma del comma 2 precedente, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:

- a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
  - b) i versamenti effettuati a Concessionario competente, correttamente intestati al comune competente, e da questo accreditati ad altro Comune.
  - c) i versamenti effettuati prima del termine fissato dall'art. 10 del D.Lgs 504/92 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per il calcolo di mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 14 giorni ovvero per i successivi 15.
  6. Il Comune, in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del Servizio di Riscossione, può prevedere il pagamento dell'imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario o bancomat.
  7. Il funzionario preposto all'Ufficio Tributi può riscuotere con unico bollettino di riscossione delle violazioni che comprenda il totale degli atti di accertamento di più anni effettuati contestualmente allo stesso contribuente.
  8. Il comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo della procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. I titoli esecutivi devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
  9. Per gli immobili compresi nelle procedure di cui all'articolo 5, comma 2, il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobili.

#### **Art. 9 RIMBORSI IN GENERE**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal momento del versamento non dovuto.
3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

#### **Art. 10 RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE**

1. Si fa luogo al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili solo a partire dalla data di adozione dei nuovi strumenti urbanistici.
2. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile in base allo strumento urbanistico approvato e vigente.
3. Il rimborso compete per non più di cinque anni d'imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore come area edificabile e, comunque, dalla data di adozione delle varianti agli strumenti urbanistici.
4. Il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili solo dall'entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici.
5. L'inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali l'adozione di varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
6. Il diritto di rimborso è riconosciuto a condizione che:
  - a) non siano stati rilasciati Permessi di Costruire per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
  - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
  - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
  - d) non vi sia stata utilizzazione edificatoria abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
7. Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.



**Art. 11**  
**INTERESSI**

1. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita da apposito atto del Consiglio Comunale.

**Art. 12**  
**LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI**

1. In base a quanto disposto dall'art 6, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 1994 n. 330, convertito con modificazioni dalla legge n. 473 del 27 luglio 1994, non si fa luogo al versamento dell'imposta comunale sugli immobili se l'imposta annua dovuta non è superiore a € 2,00. Se l'importo è superiore a € 2,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare di quanto dovuto.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e nel caso in cui le irregolarità si riferiscano a più annualità di imposta.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 500,00
5. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

**Art. 13**  
**ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale (e per le fattispecie a questa assimilate) entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se successiva rispetto all'inizio dell'esercizio, purché antecedente al termine di cui sopra, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma precedente si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti l'anno precedente.

**Art. 14**  
**ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. E' considerata abitazione principale, agli effetti del D.L. 93/2008, per espressa previsione legislativa:
  - a) l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento risulti residente;
  - b) l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa; adibita a residenza del socio assegnatario;
2. Sono equiparate all'abitazione principale, agli effetti del D.L.93/2008, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la residenza dall'abitazione in questione ad istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) due o più unità immobiliari contigue, nelle quali il contribuente ha stabilito la residenza anagrafica, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata richiesta di variazione;

- c) l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al terzo grado a condizione che vi risiedano e che detta unità immobiliare non risulti locata o ceduta a qualsiasi altro titolo a terzi.

3. Agli effetti del D.L.93/2008 è considerata pertinenza dell'abitazione principale, come definita ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.

4. Il comune in virtù dell'art.52 e ss., D.Lgs. 446/97, può deliberare una aliquota ridotta rispetto all'aliquota ordinaria, oltre che la detrazione prevista dall'art.8, comma 2, D.Lgs.504/92 per i seguenti casi:

- a) unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9, destinate ad abitazione principale o ad usi equiparati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo;
- b) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata,
- c) abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che vi abbia stabilito la residenza anagrafica.

5. Il soggetto interessato deve attestare a pena di decadenza la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui al comma 2 del presente articolo per la fruizione dell'esenzione o dell'aliquota ridotta, mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 da presentarsi entro l'anno nel quale si siano verificate dette condizioni. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi sino a quando il contribuente non attesterà la cessazione delle suddette condizioni che dovranno essere attestate mediante il medesimo atto qui sopra menzionato che dovrà essere comunque presentato entro l'anno in cui le stesse siano venute a mancare.

#### **Art. 15**

#### **IMMOBILI POSSEDUTI DALLO STATO E DA ENTI TERRITORIALI E DA ENTI NON COMMERCIALI**

1. Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, sono esenti purché siano destinati a compiti istituzionali da parte del soggetto che li possiede.
2. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento.

#### **Art. 16**

#### **INCENTIVI AL PERSONALE ADDETTO**

1. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi e per incentivare l'attività di accertamento, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'Ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti, nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

#### **Art. 17**

#### **FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) , d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

**Art. 18**

**DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. La Giunta comunale, previa relazione tecnica redatta dall'Ufficio tecnico, o da altro tecnico all'uopo incaricato determina annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili previste come tali dallo strumento urbanistico generale vigente. Se non deliberati, s'intendono confermati i valori medi venali dell'anno precedente.
2. L'imposta si calcola sull'intera area destinata all'edificabilità, ai sensi del vigente strumento urbanistico generale, qualora essa risulti totalmente libera da qualsivoglia fabbricato ovvero da fabbricato tale da dover essere demolito.
3. Qualora un'area fabbricabile sia in parte in fase di edificazione e in parte ancora da edificare, la base imponibile é determinata:
  - con riferimento al valore venale dell'area residua in proporzione alla parte ancora da edificare;
  - per la parte ultimata, con riferimento alla rendita catastale (provvisoria).
4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del d. lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree sia tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta comunale con la deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree con fabbricati sottoposti ad interventi di demolizione e ricostruzione, nonché recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 31 della legge n. 457/1978.

**Art. 19**

**ENTRATA IN VIGORE**

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.